





## Applichiamo il Protocollo condiviso da CGIL CISL UIL e Datori di Lavoro del 14 marzo, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i Decreti del Governo per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19

Combattere il COVID-19 è una priorità di salute pubblica e la tutela della salute delle persone al lavoro va posta davanti a tutto: le aziende se vogliono mantenere attive le produzioni, devono garantire di essere in grado di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In applicazione del Protocollo si dovrà sviluppare il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con i Sindacati territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali

Il blocco temporaneo delle attività o una riduzione concordata delle produzioni, a partire dai reparti aziendali non indispensabili, e la limitazione degli orari di apertura dei punti vendita di ogni dimensione, sono la scelta migliore per rallentare l'emergenza nei territori più colpiti.

Il Sindacato, con le sue rappresentanze in azienda, interverrà per definire con il Datore di lavoro il corretto e completo recepimento delle misure condivise nel Protocollo nazionale costituendo nelle aziende, come stabilito nel Protocollo nazionale:

- i **COMITATI** per l'applicazione e la verifica del Protocollo nazionale nelle specifiche realtà aziendali **con la partecipazione delle RSU e dei RLS/RLST.**
- Ove non sia costituita la rappresentanza sindacale aziendale i Sindacati territoriali intervengono per definire con i datori di lavoro procedure e regole di condotta in linea con il Protocollo nazionale.

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Previa consultazione delle Rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro (RSU/RSA/RLS) si definiscono le modalità tecnico-organizzative per attuare il Protocollo con riferimento a:

- L'INFORMAZIONE ai lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, in particolare sull'obbligo di rimanere a casa con temperature di 37.5° e sintomi influenzali o contatto con persone positive al virus, i comportamenti corretti per l'igiene personale, la distanza tra le persone. All'ingresso in azienda si può essere sottoposti alla rilevazione della temperatura nel rispetto della disciplina sulla privacy vigente; il lavoratore ha l'obbligo di comunicare la comparsa di sintomi durante l'attività lavorativa.
- **TRASPORTATORI** e **FORNITORI** dovranno seguire specifiche procedure e modalità di accesso e transito, senza scendere dai mezzi né accedere agli uffici. Per il carico/scarico merci devono garantire la distanza di sicurezza. Vanno istallati servizi igienici dedicati. In caso di fornitori esterni che devono accedere agli ambienti di lavoro (ad es. pulizie) si applicano gli stessi protocolli sanitari e dispositivi di protezione previsti per i lavoratori dell'azienda. Tali disposizioni si applicano integralmente a tutte le aziende in appalto presenti nel sito produttivo.
- LA PULIZIA GIORNALIERA e SANIFICAZIONE dei locali di lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza accertata di COVID-19 si deve procedere alla sanificazione dell'ambiente di lavoro secondo la circolare n. 5433 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Inoltre va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione di tastiere, strumenti informatici, sia negli uffici che nei reparti produttivi, a fine turno. Qualora fosse ritenuto necessario sospendere l'attività possono essere utilizzati gli ammortizzatori, anche in deroga, per la sanificazione dei luoghi di lavoro.
- **LE PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.** È raccomandata la frequente pulizia delle mani; L'azienda mette a disposizione idonei detergenti per le mani.
- I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i dispositivi di protezione individuale. Qualora le soluzioni organizzative non consentono il rispetto della distanza interpersonale di un metro è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). Le mascherine devono essere conformi alle indicazioni dell'OMS o, vista la difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria (es.: maschere chirurgiche).
- L'ACCESO AGLI SPAZI COMUNI (spogliatoi, aree fumatori, mense, ecc.), deve essere contingentato con la previsione di una ventilazione continua e il rispetto della distanza di sicurezza. Va garantita la sanificazione degli spogliatoi, delle tastiere, dei distributori di bevande e snack.



**L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Le aziende potranno, in esecuzione di quanto previsto dal Dpcm dell'11 marzo e dai Ccnl, favorire intese con i rappresentanti sindacali per:

- disporre la chiusura dei reparti non indispensabili per la produzione e favorire lo smart working
- rimodulare i ritmi e livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione con l'obiettivo di ridurre al minimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare gli ammortizzatori in modo flessibile non in contrasto con lo smart working
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali già presenti (par, rol, banca ore) e l'utilizzo di ferie arretrate e non ancora fruite
- annullamento delle trasferte e viaggi di lavoro nazionale e internazionali.



- **GLI SPOSTAMENTI INTERNI** vanno limitati al minimo indispensabile. Non sono consentite riunioni in presenza che non hanno carattere di necessità e urgenza. In assenza di collegamento a distanza va ridotta al minimo la partecipazione.
- LE ATTIVITÀ FORMATIVE in modalità d'aula sono sospese. Il mancato completamento dell'aggiornamento e della formazione non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
- **GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.** Chi in azienda avverte febbre o sintomi di infezione respiratoria lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere all'autoisolamento così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" dei dipendenti positivi al tampone COVID-19, per permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
- **SORVEGLIANZA SANITARIA.** Vanno privilegiate le visite preventive, a richiesta e al rientro da malattia. Il medico competente dell'azienda collabora con il datore di lavoro e con le RLS/RLST al fine di evitare ulteriori contagi. Il medico competente segnala all'azienda eventuali fragilità e patologie dei lavoratori che ne rendano impossibile l'impiego (immunodepressione, diabete, ecc.) e procede alla loro tutela nel rispetto della normativa sulla privacy.

IL SINDACATO, INSIEME ALLE PROPRIE RAPPRESENTANZE NEI LUOGHI DI LAVORO, ESERCITERÀ LA MASSIMA VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE E L'EFFICACIA DELLE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO NAZIONALE CONDIVISO CON I DATORI DI LAVORO E ASSUMERÀ OGNI INIZIATIVA CHE DOVESSE RENDERSI NECESSARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI